

Delibera n. 137/2018

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 100/2018 nei confronti di Trenitalia S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante *“Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”*. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.

L’Autorità, nella sua riunione del 19 dicembre 2018

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento (CE) n. 1371/2007);
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante *“Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”*;
- VISTO** il Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014;
- VISTO** il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015;
- VISTA** la delibera n. 100/2018 dell’11 ottobre 2018, notificata con nota prot. ART n. 8487/2018, del 12 ottobre 2018, con la quale, a seguito di segnalazione presentata all’Autorità, in data 16 maggio 2018 (prot. ART n. 4067/2018), si avviava un procedimento per l’eventuale adozione, nei confronti di Trenitalia S.p.A., di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007;
- CONSIDERATO** che l’articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 70 del 2014, prevede, per la violazione degli obblighi di cui al citato articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, *“una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro”*;
- CONSIDERATO** che entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della delibera n. 100/2018, come esplicitato al punto 6 del deliberato della medesima, è ammesso,

ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, il pagamento in misura ridotta della sanzione, per un ammontare di euro 1.666,66 (milleseicentossessantasei/66);

VISTA la documentazione dalla quale risulta l'avvenuto pagamento in misura ridotta, in data 23 novembre 2018 (prot. ART n. 10198/2018, del 27 novembre), della sanzione amministrativa per l'importo di euro 1.666,66 (milleseicentossessantasei/66);

RILEVATO che il predetto pagamento risulta effettuato entro il termine di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981;

CONSIDERATO che il pagamento in misura ridotta della sanzione comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 100/2018;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 100/2018, dell'11 ottobre 2018, nei confronti di Trenitalia S.p.A., con riferimento alla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, è estinto per effetto dell'avvenuto pagamento della relativa sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'importo di euro 1.666,66 (milleseicentossessantasei/66).

Torino, 19 dicembre 2018

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è copia conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente

Andrea Camanzi